

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2132

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GUIDESI, MOLINARI, COMAROLI, CENTEMERO, BITONCI, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER, TARANTINO, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CANTALAMESSA, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CECCHETTI, CESTARI, COLMELLERE, DARA, DE ANGELIS, DI MURO, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, GASTALDI, GAVA, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, IEZZI, LATINI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MORELLI, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, PAOLINI, PATELLI, PETTAZZI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, STEFANI, SUTTO, TATEO, TIRAMANI, TOMBOLATO, VALBUSA, VALLOTTO, ZICCHIERI, ZOFFILI, ZORDAN

Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di incentivi per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico

Presentata il 1° ottobre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 10, | 2019, convertito, con modificazioni, dalla
commi 1 e 2, del decreto-legge n. 34 del | legge n. 58 del 2019, recante « Misure ur-

genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi », ha novellato gli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, introducendo il cosiddetto « sconto in fattura », ossia la possibilità per coloro che sostengono spese per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico di ottenere una riduzione immediata dell'importo del corrispettivo spettante al fornitore. Quest'ultimo ha poi la possibilità di recuperare la somma tramite un credito di imposta da utilizzare in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

La misura, sebbene pensata al fine di incentivare queste tipologie di interventi e di agevolare, al contempo, i consumatori – grazie allo sconto immediato in luogo della detrazione – si è resa immediatamente suscettibile di arrecare svantaggi in capo ai fornitori tanto che, in sede di conversione del decreto-legge n. 34 del 2019 in prima lettura, si sono apportate modifiche al fine di prevedere che i fornitori possano, a loro volta, cedere il credito di imposta ai propri fornitori. Tale possibilità è stata estesa, inoltre, anche ai beneficiari, e ai relativi fornitori, di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al risparmio energetico e all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili. La modifica, però, non ha eliminato gli svantaggi, di seguito elencati, che la norma reca.

Secondo quanto già rilevato dalle associazioni di categoria in sede di esame del provvedimento, lo sconto in fattura è suscettibile di creare un indebito vantaggio per i grandi gruppi (e soprattutto per le *multiutilities*, per lo più imprese a partecipazione pubblica che concentrano il 51,1 per cento dell'occupazione del settore dell'energia e delle *utilities*) a netto sfavore delle piccole e medie imprese (PMI), specie di quelle del settore delle costruzioni che hanno già subito un'emorragia occupazionale di circa 238.000 dipendenti in cinque anni a causa della crisi.

In particolare, i pregiudizi arrecati dalla normativa riguardano quattro tipi di criticità:

1) le PMI non dispongono della liquidità finanziaria necessaria per praticare lo sconto immediato: il calo del credito concesso alle PMI – stimato a marzo 2019 nel 2,3 per cento – non le mette in condizione di essere altrettanto competitive rispetto alle grandi aziende, soprattutto per il rischio di aumento dei prezzi al consumo generato dalla necessità, per le stesse PMI, di assorbire il mancato incasso al completamento dei lavori;

2) si crea una sperequazione di trattamento tra privati e imprese nella misura in cui per i primi è possibile ammortizzare le spese in dieci anni di detrazioni, mentre si impone di fatto alle seconde di applicare una riduzione immediata dell'importo ad esse dovuto;

3) il correttivo che prevede la cessione del credito ai fornitori non è comunque sufficiente ad arginare il problema della mancanza di liquidità: questa alternativa, infatti, rischia di non essere percorribile per l'indisponibilità dei fornitori a farsi carico degli oneri finanziari e del rischio collegati all'accollamento del debito, nonché per la medesima ragione che crea difficoltà all'esecutore dei lavori, ossia l'impossibilità di assorbire il credito di imposta;

4) non è stato affrontato il problema dell'incapienza fiscale delle PMI: in presenza di limitati debiti tributari e contributivi, infatti, esse non riusciranno a utilizzare i debiti in compensazione e saranno costrette a rinunciare ad assumere nuovi lavori. La Confartigianato imprese, ad esempio, stima che una microimpresa di costruzioni con cinque dipendenti con una quota di fatturato del mercato dell'ecobonus del 75 per cento dovrà rinunciare al 58 per cento dei lavori poiché, a partire dal terzo anno, gli sconti da applicare in fattura saranno superiori a 70.000 euro. Dunque, affinché l'impresa sia sempre capiente, la simulazione della Confartigianato prevede che « la quota di interventi incentivati sul

fatturato di impresa deve scendere al di sotto del 31,3 per cento ».

La maggiore conseguenza di tali fattori sarà un effetto « decrescita a spirale »: dovendo le imprese rinunciare ai lavori, se queste non riusciranno a sostituirli si ridurrà il fatturato e, di conseguenza, i versamenti all'erario dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette. Di conseguenza, aumenterà ancora di più la possibilità di incapacità dell'impresa e, ovviamente, la mancanza di liquidità, generando così un effetto a catena.

Opinioni contrarie alle disposizioni originarie introdotte dal citato articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019 sono state espresse anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nel Bollettino n. 26 del 1° luglio 2019, scrive: « La norma in esame, nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di creare restrizioni della concorrenza nell'offerta di servizi di riqualificazione energetica a danno delle piccole e medie imprese, favorendo i soli operatori economici di più grandi dimensioni. Ed infatti, il nuovo sistema di incentivazione fiscale per i lavori di efficientamento energetico introdotto dal Decreto Crescita, di particolare appetibilità per la domanda, si pone, in ragione delle modalità prescelte per il trasferimento dei

crediti fiscali dai soggetti aventi diritto ai fornitori, quale meccanismo fruibile, nei fatti, solo dalle imprese di grande dimensione, che risultano le uniche in grado di praticare gli sconti corrispondenti alle detrazioni fiscali senza confronti concorrenziali, potendo compensare i correlativi crediti d'imposta in ragione del consistente volume di debiti fiscali, godendo anche di un minor costo finanziario connesso al dimezzamento da dieci a cinque anni del periodo di compensazione del credito d'imposta ». La stessa Autorità continua auspicando le « opportune modifiche che valgano a eliminare le distorsioni della concorrenza » evidenziate dalla stessa.

È dunque evidente come si renda necessario intervenire normativamente al fine di abolire lo sconto in fattura e di evitare l'alterazione in senso negativo di una parte importante del mercato delle ristrutturazioni per l'efficienza energetica che muove investimenti per 50,4 milioni di euro, ossia il 6,6 per cento degli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici residenziali. Ma, soprattutto, è necessario tutelare, all'interno di questo mercato, il comparto delle PMI, che contano mezzo milione di aziende nel settore delle costruzioni e delle installazioni di impianti e di infissi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3.1 dell'articolo 14 è abrogato;

b) il comma 1-*octies* dell'articolo 16 è abrogato.

2. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

